



STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita ai sensi del decreto legislativo 117/2017 con sede in Crema in via Salvecchio 11, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Pragma Lab - E.T.S.". L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Pragma Lab – E.T.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3.

FINALITA': "Pragma Lab – E.T.S." è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale che promuove attività educative e formative per i bambini, adolescenti e adulti e interventi di supporto alla collettività con l'uso della filosofia, dell'antropologia e della pedagogia, senza avere finalità terapeutiche e senza sovrapporsi alle professioni di natura medica e/o psicologica e professioni sanitarie in genere. Essa ha finalità civiche, formative, educative, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, la coesione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita, dei propri associati o di terzi.

ATTIVITA': L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nelle seguenti attività.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) promozione della parità di genere, della soggettivazione femminile e della cultura della differenza, per la valorizzazione delle donne nella società e la sensibilizzazione contro la violenza di genere, le discriminazioni e l'omotransfobia.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice civile, delle leggi statali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) Promozione, organizzazione e gestione di interventi educativi e culturali, in conformità alle normative vigenti, finalizzati alla tutela e al supporto della collettività;

b) Attività di formazione, educazione e sensibilizzazione su temi di filosofia, antropologia, pedagogia, diritti umani, legalità, anche attraverso workshop, seminari, corsi e incontri aperti al pubblico;

c) Realizzazione di iniziative culturali, artistiche, ricreative e di volontariato, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e delle pratiche associative;

d) Promozione di reti di collaborazione e partenariato con altre associazioni, enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti condivisi di interesse sociale;

e) Attività di supporto e consulenza nell'ambito dei diritti civili, sociali e politici, della tutela dei diritti umani e della parità di genere;

f) Tutte le altre attività connesse, strumentali o eventuali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto delle normative vigenti;

g) attività di consulenza filosofica individuale e di gruppo, in presenza e anche attraverso sportelli online.

Art. 5. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. I soci vengono così suddivisi:

- *Soci fondatori:* coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- *soci ordinari:* coloro che condividano l'interesse a svolgere, diffondere e sostenere attività educative e di supporto alla collettività con le metodologie di intervento di Pragma Lab per la promozione della mission e dei valori dell'associazione stessa.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta scritta, mezzo posta raccomandata / e-mail; con delibera dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante tramite e-mail. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. A tale scopo sarà eletto dal consiglio direttivo un organo di controllo che avrà lo scopo di supervisionare le attività del socio vagliandone la correttezza rispetto i parametri dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai



[Handwritten signatures]

fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti

Tutte le cariche sono elettive.

L'Assemblea dei soci

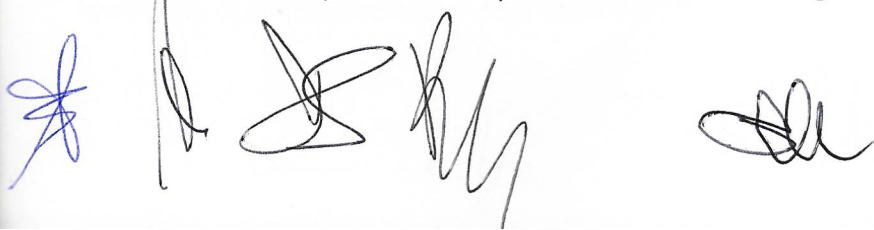
Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, o in casi di sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione al libro dei soci:

- l'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 maggio, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, provvedere al rinnovo delle cariche sociali e dare le linee programmatiche dell'Associazione. L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea viene convocata dal Presidente, oppure – ove questi sia impedito – dal Vicepresidente, ogniqualvolta lo si ritenga necessario su richiesta di almeno 1/10 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.



Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- concede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- concede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

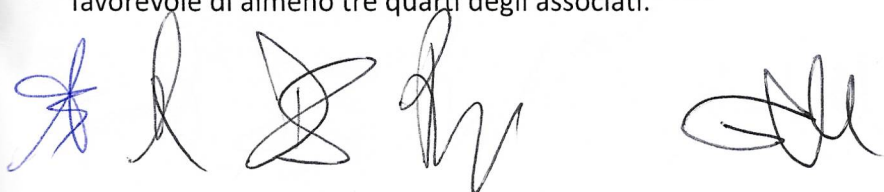
Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie, la fusione e la scissione, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

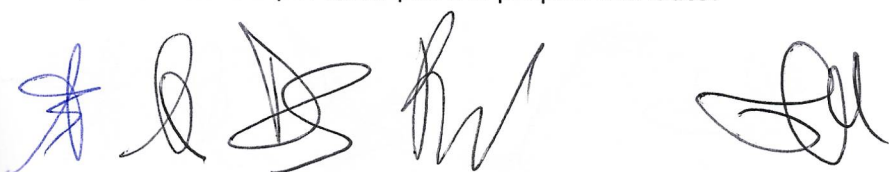
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Revisore dei conti, l'Organo di Controllo ed il Comitato Didattico e Scientifico. I membri del consiglio direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per adempiere al proprio mandato.



Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti nello specifico:

- eleggere tra i propri componenti tutte le cariche elettive;
- deliberare sulle attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca dell'Associazione;
- formulare proposte di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- deliberare e approvare, tramite i Comitati scientifici, tutti i progetti e attività proposte dai soci che vantino il nome e le referenze dell'Associazione;
- supervisionare i Comitati didattici e scientifici.
- Compilare e aggiornare annualmente l'elenco dei soci;
- Verificare il rispetto da parte dei soci del codice di condotta dell'Associazione e irrogare le sanzioni ivi previste in caso di una sua inosservanza da parte dei soci;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- redigere l'eventuale regolamento interno riguardante ogni altro aspetto della vita e dell'attività dell'Associazione;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- procedere alla nomina di collaboratori, segretari ed assistenti, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sull'ammontare: della quota sociale annuale, delle prestazioni commissionate a soci o esterni, corsi di formazione e prestazioni rivolte a terzi.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page.

- 
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione attingendo alla graduatoria il primo della lista dei non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente e Vicepresidente

Art. 25. Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria nonché lo stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per sfiducia a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo o per morte. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. È il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e dura in carica quattro anni. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare due Vicepresidenti con uguali funzioni.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi, e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte, in collaborazione con il Segretario Generale, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire



ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale

Art. 27. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esposizione nella sede della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno. Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; coordina e gestisce le attività dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo

Art. 28. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Inoltre, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, ricorrendone i presupposti di legge, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.





Art. 30. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del DLgs 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



[Handwritten signatures in blue ink]